

Codice DB1119

D.D. 24 gennaio 2014, n. 35

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 inerente "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*". Integrazione alla circolare approvata con D.D. n. 897 dell'8 ottobre 2012, concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano e aggiornamento dell'elenco delle zone focolaio in Piemonte.

Il Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* “ e il relativo allegato definiscono le misure specifiche obbligatorie per la salvaguardia del platano dal “cancro colorato” e demandano ai Servizi Fitosanitari regionali, tra l'altro, i compiti di definire lo stato fitosanitario del territorio, imporre le misure di lotta e decidere gli interventi da adottare.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”, all'art. 50 definisce le funzioni dei Servizi Fitosanitari regionali.

La D.G.R. n. 10-9336 del 01/08/2008 e s.m.i. prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria, controlli e certificazioni nelle materie di competenza.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 “D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 “Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

La D.D. n. 897 dell'8 ottobre 2012 “Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 inerente "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*. Approvazione della circolare concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano e dell'elenco delle zone focolaio in Piemonte” definisce gli adempimenti fitosanitari cui ottemperare in caso di interventi su piante di platano in Piemonte. Inoltre elenca le zone focolaio, ai sensi del succitato Decreto Ministeriale, presenti sul territorio regionale. Tali Zone focolaio necessitano dell'aggiornamento annuale a seguito dell'individuazione di nuovi focolai di cancro colorato e per il passaggio, dopo 5 anni consecutivi di assenza di nuove manifestazioni della malattia, da Zona focolaio a Zona indenne.

Considerato l'elevato fattore di rischio per la perpetuazione del cancro colorato delle ferite causate alle radici affioranti e alla parte basale dei platani dagli interventi di controllo meccanico delle erbe infestanti, si rende necessario il divieto di procurare ferite ai platani delle Zone focolaio durante tali interventi manutentivi. Inoltre, sempre allo scopo di ridurre i rischi di diffusione della malattia, è importante rendere obbligatorio, nelle Zone focolaio, la rimozione dei polloni con strumenti cesori

in grado di preservare la base degli stessi nel punto di inserzione al fusto (collare). Ciò al fine di favorire i processi di cicatrizzazione delle ferite.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di approvare l'allegato schema di circolare, inerente gli adempimenti cui ottemperare in caso di interventi su piante di platano, nonché l'allegato elenco delle zone focolaio in Piemonte, che formano parte integrante della presente determinazione.

La mancata osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punita, ai sensi dei sottocitati commi dell'art. 54 del D.Lgs. 214/05, così come modificato dall'art. 39 del D.lgs. 84/12, con le seguenti sanzioni amministrative, articolate per tipologia di violazione:

- comma 3: chiunque non rispetti i divieti di diffusione, commercio e detenzione di *Ceratocystis fimbriata f.sp. platani*, sia allo stato isolato sia che si trovi presente su vegetali o su legname di *Platanus L.*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro;

- comma 3-bis. chiunque non consenta agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione della presente determina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro;

- comma 20: chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 214/05, così come modificati dal D.lgs. 84/12, introduca, detenga o ponga in commercio vegetali o legname di platano, per i quali i controlli fitosanitari abbiano avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro;

- comma 23: chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 214/05, in merito all'adozione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali o legname di platano ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di *Ceratocystis fimbriata f.sp. platani*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro;

- comma 24: chiunque non osservi il divieto di messa a dimora di piante di platano ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 214/05, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati a svolgere l'attività di produzione e commercio di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 214/05, così come modificato dall'art. 12 del D.lgs. 84/12, e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini;

- comma 26 bis: per le violazioni alle disposizioni della presente determinazione, non espressamente sanzionate dai precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato 1

ADEMPIMENTI FITOSANITARI CUI OTTEMPERARE IN CASO DI INTERVENTI SU PIANTE DI PLATANO IN PIEMONTE

INTRODUZIONE

Il D.M. 29 febbraio 2012 ha introdotto il concetto di “zonizzazione” del territorio in funzione della gravità della malattia.

Più precisamente si intende per:

-“zona indenne” il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

-“zona focolaio” l’area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano. Essa corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;

-“zona di contenimento” il territorio dove il cancro colorato è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione nell’immediato;

-“zona tampone” la zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento.

Al Settore Fitosanitario (nel prosieguo indicato con S.F.) compete l’esecuzione annuale di monitoraggi allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio delimitando le zone sopra citate. Tale zonizzazione sarà resa pubblica annualmente tramite determinazione dirigenziale.

COMUNICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI

Nelle **zone focolaio** e nelle **zone di contenimento**, come specificato dall’art. 6 e dall’art. 7 del D.M. 29/02/2012, i proprietari che intendono effettuare interventi di qualsiasi tipo su piante di platano (potature, spollonature, scavi, abbattimenti, trapianti) devono far pervenire al S.F. una comunicazione preventiva almeno trenta giorni lavorativi prima dell’inizio degli interventi. Trascorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora non diversamente disposto dal S.F., tali interventi potranno essere effettuati. La comunicazione dovrà essere corredata dei seguenti dati: località, numero di piante coinvolte, descrizione della loro condizione vegetativa, data di inizio lavori, motivazione e descrizione dell’intervento (tecnica di potatura utilizzata, profondità di scavo e distanza dal piede delle piante, ecc.), ditta esecutrice, destinazione del materiale di risulta.

Qualora il legname proveniente da **zone focolaio** fosse destinato ad essere inviato in altre regioni, il proprietario dovrà preavvertire il S.F., che si farà carico di comunicarlo ai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti. Il materiale di risulta ottenuto, invece, da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle **zone di contenimento**, dovrà essere smaltito nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate dal S.F.

Nelle **zone indenni**, in riferimento alla facoltà del S.F. di impartire “diverse disposizioni” rispetto alla comunicazione preventiva (comma 3 art. 5 del D.M. 29/02/2012), sarà consentito effettuare interventi di qualsiasi tipo senza dare alcuna comunicazione al S.F.

Anche nelle **zone tampone**, trattandosi di porzioni di territorio ancora esenti da malattia, nonché sottoposte a monitoraggi sistematici, non sarà richiesta la comunicazione preventiva d’intervento.

Qualora, però, nelle zone **indenni** e nelle zone **tampone** si intendessero eseguire interventi non conformi a quanto riportato nelle “norme tecniche”, come per esempio effettuare potature e/o spollonature al di fuori del periodo consentito (dicembre-marzo), sarà necessario richiedere una deroga, motivandola adeguatamente, al S.F.

CASI URGENTI

Nelle **zone focolaio** e nelle **zone di contenimento** nei casi urgenti (rottura di tubature, schianti di rami, soggetti pericolanti od altre situazioni che mettano immediatamente a rischio l'incolumità pubblica), non essendo possibile il rispetto dei tempi previsti dal decreto, ma essendo necessario operare in tempi spesso strettissimi (poche ore), sarà sufficiente la “comunicazione dell'avvenuto intervento” (contenente i dati precedentemente elencati per le comunicazioni ordinarie) da parte del proprietario, da inviarsi non appena possibile al S.F., purché nell'effettuazione dei lavori siano seguite sempre (quindi anche su piante apparentemente sane ed anche in zone in cui non sia nota la presenza della malattia) le precauzioni riportate nel paragrafo “Norme tecniche”.

INGIUNZIONI DI ABBATTIMENTO

I destinatari di ingiunzioni di abbattimento da parte del S.F., sono tenuti a comunicare al Settore medesimo, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio degli interventi: la data di inizio delle operazioni di abbattimento e di presumibile ultimazione delle stesse, la localizzazione, il numero delle piante interessate e la ditta appaltatrice, nonché, per quanto concerne il trasporto, la data, le modalità e la ditta trasportatrice, mentre, per quanto concerne lo smaltimento, ne andranno comunicati la tipologia ed i tempi nonché il luogo di destinazione ed il nominativo della ditta ad esso deputata. Ciò al fine non solo di consentire gli eventuali sopralluoghi di controllo da parte del personale incaricato, ma anche di ottenere la “**autorizzazione allo spostamento locale**” del materiale infetto a norma dell'art.15 del D.lgs 214 del 19/08/2005. Tale autorizzazione sostituisce il “passaporto delle piante”, previsto all'art. 25 del suddetto decreto.

Al S.F. dovrà essere inviata una ricevuta di avvenuta consegna all'inceneritore o alla centrale termica o all'industria di trasformazione o alla discarica oppure, nel caso in cui il materiale venga distrutto col fuoco da parte dello stesso proprietario o della Ditta manuttrice, una autocertificazione con la quale il proprietario dichiara di aver constatato personalmente l'avvenuta distruzione.

Si precisa che, qualora in sede di cantiere di abbattimento una pianta “adiacente” asintomatica rivelasse sulla superficie di taglio sintomi del patogeno, essa dovrà essere giudicata “infetta” e pertanto dovrà essere abbattuta anche la successiva in qualità di “adiacente”, dandone tempestiva comunicazione al S.F.

NORME TECNICHE

POTATURE

In base all'art. 6 del D.M. 29/02/2012, **nelle zone focolaio**, sino alla completa eliminazione delle piante infette, è vietata la potatura di platani, eccetto i casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità. Nelle zone indenni, nelle zone tampone, nelle zone di contenimento e nelle zone focolaio, dopo la eliminazione delle piante malate, le potature devono comunque essere limitate ai casi di effettiva necessità, devono essere eseguite durante il riposo vegetativo nel periodo più freddo ed asciutto dell'anno (dicembre, gennaio, febbraio, marzo), adottando possibilmente

tecniche che consentano di ridurre il più possibile il diametro dei tagli ed evitando tagli orizzontali e capitozzature. Sarà sempre necessario applicare sui tagli di diametro superiore ai 10 cm un prodotto a base di tiofanate metile (150g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo) miscelato con un prodotto a base di ossicloruro di rame addizionato a mastici o colle vinaviliche. Inoltre dovranno essere disinfettati gli attrezzi di potatura passando da una pianta all'altra con alcool etilico al 60% o con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2%.

SCAVI

In base all'art. 6 del D.M. 29/02/2012, **nelle zone focolaio** è vietato, sino alla completa eliminazione delle piante infette, ogni intervento di scavo ai piedi dei platani che possa causare la recisione, anche involontaria, delle radici. Nelle zone indenni, nelle zone tampone, nelle zone di contenimento e nelle zone focolaio (dopo la eliminazione o la devitalizzazione delle ceppaie malate) le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono essere limitate al massimo e devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali, al colletto e al tronco delle piante. In caso di recisione di radici principali, queste dovranno essere refilate e trattate con un prodotto a base di tiofanate metile (alle dosi sopracitate) miscelato con un prodotto a base di ossicloruro di rame addizionato a mastici o colle vinaviliche. Inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, dovranno essere disinfettati gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli con alcool etilico al 60% o con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2%.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE ZONE FOCOLAIO

Nelle Zone focolaio è fatto divieto di causare ferite ai platani durante le operazioni di controllo delle erbe infestanti. Nella rimozione dei polloni è proibito l'uso del decespugliatore o mezzi simili ed è obbligatorio invece intervenire con strumenti cesori in grado di preservare la base degli stessi nel punto di inserzione al fusto (collare).

PIANTE INFETTE

Le piante con sintomi sospetti di cancro colorato dovranno essere segnalate al S.F. che provvederà ad effettuare i necessari accertamenti diagnostici emettendo poi, in caso di riscontrata positività, la relativa ingiunzione di abbattimento.

ABBATTIMENTO

Si evidenzia che:

- gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate o morte;
- gli interventi devono essere eseguiti, fatte salve eventuali deroghe concesse dal S.F., nei periodi in cui minore è l'attività del patogeno, cioè i più asciutti dell'anno, che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi (dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);
- considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura, al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente, si deve operare in assenza di pioggia o vento e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante. E' consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurre la dispersione;
- prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante il piede delle piante, per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura, deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica, immediatamente irrorato con un prodotto a base di tiofanate metile (150g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento. In alternativa al telo di plastica è consentito

l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Queste dovranno, comunque, essere irrorate con il prodotto sopracitato prima, durante e dopo le operazioni di abbattimento;

- gli attrezzi di lavoro utilizzati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con alcool etilico al 60% o con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% al termine della giornata di lavoro.

Nelle aree in cui si trovano le piante infette e quelle adiacenti non sono consentiti, sino alla rimozione delle stesse, interventi manutentivi del verde orizzontale in grado di procurare ferite alle piante e di disperdere nell'ambiente l'inoculo. Tali interventi sono tuttavia praticabili allorquando siano poste protezioni alla base delle piante stesse.

DECEPPAMENTO

Le ceppaie delle piante infette rappresentano un'importante fonte d'inoculo del patogeno, perciò dopo l'abbattimento si deve procedere come segue:

- le ceppaie devono essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di attività del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti con un prodotto a base di tiofanate metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastici o colle vinaviliche, in attesa della loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile, sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di glifosate e da un prodotto a base di tiofanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o mastici;

- dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra presente all'interno e sull'orlo della buca, dopodichè la stessa e il terreno circostante devono essere disinfettati con un prodotto a base di tiofanate metile (alle dosi sopra citate);

- le ceppaie e il materiale allontanato dalla buca in attesa dello smaltimento devono essere accumulati su apposito nylon ed irrorati con un prodotto a base di tiofanate metile (alle dosi sopra citate);

- gli attrezzi di lavoro utilizzati per il deceppamento devono essere disinfettati con alcool etilico al 60% o con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% al termine della giornata di lavoro.

TRASPORTO E SMALTIMENTO

Per completare al meglio le operazioni di estinzione del focolaio è necessario prestare particolare attenzione al trasporto e allo smaltimento del materiale infetto, onde evitare di diffondere in aree circostanti la malattia. Pertanto si devono rispettare le norme seguenti:

- il trasporto deve avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante ed il carico deve essere coperto con teloni o deve essere utilizzato un camion telonato;

- il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) deve essere smaltito secondo una delle seguenti modalità:

- distruzione tramite il fuoco, previo ottenimento degli eventuali permessi da parte delle autorità competenti, sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;

- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori di rifiuti o centrali termiche;

- conferimento ad industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolari e simili dopo trattamento termico;

- smaltimento in discarica autorizzata assicurandone l'immediata copertura;

- conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo in forno fino a raggiungere una umidità inferiore al 20% secondo un programma

- tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Settore Fitosanitario, con marchio KD apposto sul legname trattato;
- i teli di plastica utilizzati durante gli abbattimenti ed i deceppamenti devono essere distrutti tramite smaltimento in discarica autorizzata o incenerimento.

Si rammenta che il formulato commerciale a base di tiofanate metile è classificato Xn (nocivo) e pertanto si ricade nella fattispecie prevista dalla L.R. 28 dicembre 1989, n.76, in base alla quale occorre richiedere una deroga specifica per l'impiego del prodotto in ambito urbano. Nell'utilizzo delle altre sostanze sopracitate dovranno essere rispettate le precauzioni previste dalle rispettive schede di sicurezza.

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI

In base al comma 8 e al comma 6 dell' art.6 del D.M. 29/02/2012 è vietata la piantagione di piante di platano nelle zone focolaio nei primi 5 anni dall'abbattimento. Se, trascorso tale lasso di tempo, non saranno state rinvenute altre piante sintomatiche, è consentita la ripiantumazione con platani possibilmente di cloni/varietà resistenti

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- distanza fra le piante di almeno 12 metri;
- distanza dal fronte dei fabbricati di almeno 6 metri;
- adozione di corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc);
- predisposizione, al fine di evitare possibili lesioni al fusto e alle radici, di cordoli o altri manufatti di protezione al piede delle piante, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del fusto.

Sarà necessario inoltre evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante, ed eliminare quei manufatti troppo vicini al tronco che, a seguito della crescita dello stesso, potrebbero col tempo provocare dei danni.

Si precisa che gli interventi manutentivi, nonché gli abbattimenti delle piante infette, devono essere realizzati a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo (comma 5 art. 6 D.M. 29/02/2012), i quali sono tenuti ad informare le ditte manutentrici delle sopra citate norme tecniche e devono provvedere affinché tali norme siano rispettate. Qualora il proprietario sia un Ente pubblico, è auspicabile che esse siano inserite direttamente nel capitolato d'appalto. Peraltro, l'art. 9 del D.M. 29/02/2012 recita anche "Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato".

denominazione	delimitazione
Provincia di Alessandria	
Casale Monferrato , Giardini della stazione	Viali Ragazzi del '99 - Beretta - Crispi - Piave - Bistolfi - Vie Goito – Leardi
Casale Monferrato , Campo sportivo comunale	Sono interessati tutti i platani del campo sportivo
Casale Monferrato , Viale del Cimitero Ebraico	Il Viale è interessato per intero
Provincia di Biella	
Viverone , Via LungoLago	Sono interessati tutti i platani di Via LungoLago
Provincia di Torino	
Cambiano , Giardini di Via S. Rocco	Corso O. Lisa - Vie S. Rocco - della stazione – Lame
Candiolo , Coordinate G.P.S. 44°56'59.54" N - 7°35'54.22" E	Sono interessati tutti i platani delle aree verdi della cascina
Chieri , Coordinate G.P.S. 45°00'38.66" N - 7°46'58.83" E	Sono interessati tutti i platani delle aree verdi della villa
Collegno , Collegno 2000, Strada Torino-Pianezza	Sono interessati tutti i platani delle aree verdi del complesso
Druento , Viale G. Medici del Vascello	Il Viale è interessato per intero
Nichelino , Parco di Stupinigi	Sono interessati i platani interni e adiacenti all'area di parco recintata, situata in prossimità dell'incrocio (rotonda) per Vinovo, Nichelino, Stupinigi e Pinerolo
Nichelino , Via Pracavallo	Vie dei cacciatori - 25 aprile - Fenestrelle
Piverone , Loc. Anzasco	Sono incluse tutte le aree verdi della località tra la Strada statale 228 ed il lago di Viverone
S. Benigno C.se , Via G. Matteotti	Lungo Malone A. Moro - Via San G. Bosco - C.so L. Einaudi - Via G. Matteotti
Airasca-Pinerolo , S.R 23 del Sestriere	Via Vigone (Airasca) - Via Piscina (Viotto di Scalenghe)
Torino , C.so Casale	Via S. Sebastiano Po - Ponte Vittorio Emanuele 1°, incluse tutte le aree verdi tra il Corso ed il Po
Torino , C.so G. Ferraris (a)	C.so Einaudi – C.so Rosselli
Torino , C.so G. Ferraris (b)	C.so Monte Lungo – C.so Unione Sovietica
Torino , C.so Moncalieri	Ponte Vittorio Emanuele 1° - Via Argonne, inclusi i platani delle aree verdi lungo il Po
Torino , C.so Regio Parco	C.so Novara - Via N. Rosa
Torino , C.so Romania	C.so Romania - Strada delle Cascinette, incluse le aree parcheggio Auchan ed aree verdi dello stabilimento Michelin
Torino , C.so Settembrini	Il Corso è interessato per intero
Torino , C.so Traiano	Il Corso è interessato per intero
Torino , C.so Unione Sovietica (a)	C.so Lepanto - C.so Traiano
Torino , C.so Unione Sovietica (b)	Via Plava a fine Corso (direzione Stupinigi)
Torino , C.so Vittorio Emanuele II	C.so Galileo Ferraris - Piazza Adriano
Torino , Lungo Stura Lazio	Via Puglia - C.so Giulio Cesare, inclusi i platani delle aree verdi Iveco adiacenti a Lungo Stura Lazio
Torino , Ospedale S.Giovanni Battista	Aree verdi del complesso ospedaliero
Torino , Parco Carrara (della Pellerina)	Il Parco è interessato per intero

Torino , Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d'Armi)	Sono interessati i platani adiacenti e lungo i C.si Monte Lungo, IV Novembre e Largo Orbassano
Torino , Parco del Meisino	Strada C.le cimitero di Sassi - Viale Suor G. F. Michelotti - Via T. Agudio - Piazza Pasini
Torino , Parco Millefonti	Area con raggio di 500 m dalla sede del magazzino comunale (Viale P. Thaon di Revel, 10)
Torino , Parco Ruffini	Il Parco è interessato per intero incluse le alberate adiacenti dei Corsi Trapani e Trattati di Roma
Torino , Piazza XVIII Dicembre (Porta Susa)	Aree verdi della Piazza
Torino , Piazza Rivoli	C.so Francia: da Via Carburzano a Via Borgosesia; C.so Vittorio Emanuele II: da C.so Racconigi a Piazza Rivoli
Torino , Via Germagnano	C.so Vercelli - complesso Amiat
Torino , Via Nievo	Vie A. Varano - G. Carcano - A. Ravina - Lungo Dora P. Colletta
Venaria R. , Consorzio I.Co.Ve.	Sono interessati tutti i platani dell'area del Consorzio
Venaria R. , Via D.Sapino	La Via è interessata per intero. Sono incluse anche le aree verdi dell'adiacente complesso dell'Aeronautica Militare
Venaria R. , Coordinate G.P.S 45°09'57.61" N - 7°37'01.01" E	La tenuta è interessata per intero
Venaria R. , Viale C. Emanuele II	Il Viale è interessato per intero
Venaria R. , Parco R.le della Mandria	Sono interessate tutte le aree del Parco con platani
Vigone , Piazza Clemente Corte	Sono interessati tutti i platani della Piazza
Volvera , Coordinate G.P.S. 44°56'30.13" N - 7°30'38.40" E	Sono interessati tutti i platani della cascina
Provincia di Novara	
Arona , Zona Lido	Sono interessati tutti i platani di zona Lido
Borgomanero , Coordinate G.P.S. 45°42'05.52" N - 8°27'45.77" E	Sono interessati i platani dell'area verde del bocciodromo e del Viale Don G. Minzoni
Dormelletto , Coordinate G.P.S. 45°43'54.07" N - 8°34'40.32" E	Sono interessati tutti i platani del campeggio
Novara , Parco Allea S. Luca e Viali adiacenti	Oltre al Parco sono interessati i Viali M. Buonarroti, A. Grandi, F. Turati e Via B. Cellini
Novara , Baluardi La Marmora e M. D'Azeglio	I Viali sono interessati per intero
Novara , Parco Agogna	Oltre ai platani del Parco sono interessati anche quelli di Viale J. F. Kennedy
Novara , Viale G. Verdi	Il Viale è interessato per intero
Novara , Scuola "Duca d'Aosta" – Baluardo M. d'Azeglio, 1	Sono interessati tutti i platani delle aree verdi dell'Istituto scolastico e dell'adiacente Istituto Professionale di Stato "G. Ravizza"
Novara , S.R. 211 della Lomellina	Dall'incrocio (rotonda) con strada per Olengo alla svincolo per la tangenziale Est di Novara
Novara , Viale Piazza d'armi	Il Viale è interessato per intero
Novara , Complesso sanitario-ospedaliero, Istituto scolastico "A.Bermani", sede Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	L'area è delimitata dal Viale G. Verdi, Via Monte S.Gabriele, Corso XXIII Marzo e Viale Roma
Novara , Viale Giulio Cesare	Il Viale è interessato per intero

Novara , Via M. della Torre	La Via è interessata per intero
Novara , Via Galvani e Via E. Torricelli	Sono interessati anche i platani delle aree verdi adiacenti
Oleggio , Parco del Ticino	Sono interessati i platani delle aree Parco situate nel territorio comunale di Oleggio
Romagnano Sesia , Area verde IV novembre	E' interessata l'intera area verde
Provincia di Vercelli	
S.Germano Vercellese , Centro sportivo comunale	Sono interessati i platani localizzati nel centro sportivo e nelle zone immediatamente confinanti
Vercelli , C.so Torino	Sono interessati i platani delle aree verdi dello stabilimento Garavelli
Vercelli , C.so Palestro	Sono interessati i platani del Corso
Vercelli , Via Trino	Sono interessati i platani dell'ex ospedale psichiatrico della città (ex O.P.N.)
Vercelli , Viale E. Torricelli	Sono interessati i platani del Viale
Vercelli , Viale A. Volta	Sono interessati i platani del Viale
Provincia di Verbania-Cusio-Ossola	
Gravellona Toce , Strada Statale 33 del Sempione	Sono interessati i platani della Strada del Sempione su tutto il tratto comunale inclusa la località Campone